COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
DIREZIONE GENERALE COMMERCIO

Bruxelles, 4 giugno 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI
RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE DOGANE E DEL COMMERCIO ESTERO

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato[1] preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")[2]. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"[3].

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche gli operatori economici.

Si richiama l'attenzione[4] degli operatori economici sulle ripercussioni giuridiche concernenti le norme di origine ai fini del trattamento preferenziale delle merci di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo[5].

In particolare, alla data del recesso **i regimi commerciali preferenziali concordati dall'Unione con paesi terzi nell'ambito della politica commerciale comune e delle dogane non saranno più applicabili al Regno Unito**[6].

---

1 I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

2 A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

3 Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

4 Il presente avviso integra le informazioni sulle norme di origine contenute nell'"*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle dogane e delle imposte indirette*" del 30 gennaio 2018 (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).

5 Per quanto riguarda alcuni movimenti di merci che alla data del recesso sono già iniziati e che terminano in quella data o successivamente, l'Unione mira a concordare nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito, soluzioni basate sulla posizione dell'Unione relativa alle questioni doganali per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en). Il documento di sintesi tratta altresì delle procedure di cooperazione amministrativa in corso, fra l'Unione a 27 e il Regno Unito, alla data del recesso o successivamente in relazione a fatti avvenuti prima di tale data (ad esempio l'assistenza reciproca per la verifica delle prove dell'origine). Tali disposizioni saranno tuttavia applicate solo se prima della data del recesso l'Unione il Regno Unito firmano e ratificano un accordo di recesso.

1. IL CONTESTO DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Nell'ambito della sua politica commerciale comune, l'Unione ha concordato **regimi commerciali preferenziali** con paesi terzi, come gli accordi di libero scambio e il sistema di preferenze generalizzate[7] (SPG)[8].

Le merci esportate dall'Unione possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall'Unione se hanno origine preferenziale UE, ossia se sono "interamente ottenute" nell'Unione o se sono prodotte totalmente o parzialmente nell'Unione da materiali soggetti a lavorazioni o trasformazioni rispondenti a requisiti specifici ("norme specifiche per prodotto").

Le merci importate nell'Unione da paesi terzi con i quali l'Unione ha concordato regimi commerciali preferenziali ottengono il trattamento tariffario preferenziale se soddisfano le norme di origine preferenziali. Per determinare l'origine preferenziale delle merci prodotte in un paese terzo con il quale l'Unione ha concordato un regime commerciale preferenziale, gli apporti provenienti dall'Unione (materiali e, in alcuni regimi, le operazioni di trasformazione) incorporati in tali merci sono ritenuti originari del paese terzo stesso (cumulo dell'origine).

Le norme e le procedure per **determinare un'origine preferenziale** sono contenute nei specifici regimi commerciali preferenziali e possono variare in base a tali regimi[9]. Ai fini della determinazione dell'origine preferenziale l'Unione è considerata un territorio unico, senza distinzione fra gli Stati membri. Pertanto gli apporti provenienti dal Regno Unito (materiali oppure operazioni di trasformazione) sono attualmente considerati "contenuto UE" ai fini della determinazione dell'origine preferenziale UE delle merci.

L'origine delle merci è certificata da autorità pubbliche ("certificati di origine") o dagli stessi esportatori (previa autorizzazione o registrazione), attraverso "dichiarazioni" o "attestazioni" di origine redatte sui documenti commerciali. L'origine delle merci può essere oggetto di verifica da parte dell'esportatore, su richiesta dell'importatore.

---

6 Qualora si raggiunga un accordo su disposizioni transitorie nell'ambito di un eventuale accordo di recesso, l'Unione notificherà alle altre parti degli accordi internazionali (compresi gli accordi che dispongono il trattamento tariffario preferenziale) conclusi dall'Unione o dagli Stati membri per suo conto o dall'Unione e dagli Stati membri che agiscono congiuntamente che, durante il periodo transitorio, il Regno Unito deve essere trattato come uno Stato membro ai fini di detti accordi.

7 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm.

8 Per quanto riguarda le questioni oggetto del presente avviso (effetti degli apporti del Regno Unito all'atto della determinazione dell'origine preferenziale per il trattamento tariffario), i trattamenti tariffari preferenziali contenuti nel regime di preferenze generalizzate possono in pratica essere meno importanti degli accordi di libero scambio. Tuttavia, a fini di completezza il presente avviso tratta entrambi gli aspetti.

9 Un elenco di tutti i regimi preferenziali dell'Unione in vigore con i paesi terzi è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en.

Per dimostrare la conformità con i requisiti di origine, l'esportatore attinge dai suoi fornitori le prove documentali (quali le "dichiarazioni del fornitore") che consentono la **tracciabilità** nell'Unione dei processi produttivi e delle forniture di materiali fino all'esportazione del prodotto finale[10].

2. CONSEGUENZE DEL RECESSO DEL REGNO UNITO

Alla data del recesso il Regno Unito diventa un paese terzo cui non si applicano più i regimi commerciali preferenziali concordati dall'Unione con i paesi terzi. Gli apporti provenienti dal Regno Unito (materiali o le operazioni di trasformazione) sono ritenuti "non originari" nell'ambito dei regimi commerciali preferenziali, ai fini della determinazione dell'origine preferenziale delle merci che incorporano tali apporti. In appresso le conseguenze.

- **Merci esportate dall'Unione**

  Dalla data del recesso, un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall'Unione può ritenere che le merci aventi un'origine preferenziale Unione prima della data del recesso non siano più ammissibili al trattamento preferenziale al momento dell'importazione in detto paese terzo, in quanto gli apporti provenienti dal Regno Unito non sono considerati "contenuto UE".

  Dalla data del recesso, in caso di verifica dell'origine delle merci esportate verso un paese terzo con trattamento preferenziale, gli esportatori nell'Unione a 27 possono, su richiesta di tale paese terzo, dover dimostrare l'origine UE delle merci, tenendo conto del fatto che gli apporti provenienti dal Regno Unito non sono più considerati "contenuto UE".

- **Merci importate nell'Unione**

  Gli apporti provenienti dal Regno Unito incorporati in merci ottenute in paesi terzi con i quali l'Unione ha concordato regimi commerciali preferenziali e importate nell'Unione, dalla data del recesso saranno considerati "non originari", in particolare in un contesto di cumulo dell'origine con l'Unione.

  Dalla data del recesso, in caso di verifica dell'origine delle merci importate nell'Unione, gli esportatori nei paesi terzi possono dover dimostrare l'origine preferenziale UE delle merci importate.

3. CONSIGLI AI PORTATORI DI INTERESSI

- **Merci esportate dall'Unione**

  Per far fronte alle suelencate conseguenze, gli esportatori e i produttori dell'Unione a 27 che, a partire dalla data del recesso, intendano chiedere il trattamento tariffario preferenziale in un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall'Unione sono invitati a:

  - trattare gli apporti provenienti dal Regno Unito come "non originari" all'atto della determinazione dell'origine preferenziale UE delle loro merci e

[10] A tal fine gli esportatori e i produttori dell'Unione impiegano appositi sistemi contabili, registri e documenti giustificativi, in loro possesso nell'Unione.

- adottare le misure appropriate per poter essere in grado di dimostrare l'origine preferenziale UE delle loro merci, in caso di successiva verifica, senza considerare "contenuto UE" gli apporti provenienti dal Regno Unito.

- **Merci importate nell'Unione**

  Gli importatori dell'Unione a 27 sono invitati a garantire che l'esportatore sia in grado di provare l'origine preferenziale UE delle merci importate, tenendo conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito.

I siti web della Commissione sulla fiscalità e l'unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin_en) e sul commercio estero (Market Access Database) (http://madb.europa.eu/madb/rulesoforigin_preferential.htm) riportano maggiori informazioni sull'origine preferenziale delle merci. Le pagine pertinenti saranno aggiornate con ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.

Commissione europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale
Direzione generale Commercio